



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

✉ Viale Michele Bianchi - 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 📠 0982 400608 📧 e-mail: belmonte_calabro@tiscali.it

Prot. n. 4023- del _ 19 /agosto/2020

ORDINANZA N. 54

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CODIV - 19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000) relativo alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e locali assimilati all'aperto od al chiuso.

IL SINDACO

Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

b) i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché, da ultimo, il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e seguenti;

Richiamato in particolare l'art. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8/3/2020 e seguenti fino ad oggi, relativamente alla prevenzione e contrasto alla diffusione COVID-19;

Che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.10 del 17/3/2020, n°11 del 17/3/2020, n° 37 e seguenti nonché l'ordinanza n° 61 del 13 agosto 2020;

ATTESO che il fenomeno epidemiologico, tutt'oggi non eliminato, impone la prosecuzione di misure necessarie a prevenire ed impedire l'evolversi del contagio da COVID-19;

RITENUTO che i provvedimenti in essere vengono emanati dalle Istituzioni Competenti in riferimento alle indicazioni degli organi preposti ed in relazione al fenomeno da combattere, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente anche possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

TENUTO CONTO che le misure adottate ed in corso di provvedimenti, costituiscono in parte integrazione a fattori Locali ed in parte confermano e /o specificano le disposizioni in materia, emanate dalle Superiori Autorità per limitare ed impedire gli effetti da contagio;

VISTO l'Emanato del Ministro della salute del 16 agosto 2020 (G.U. serie Generale, n° 204 del 17 agosto 2020):

" Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b)“.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 61 del 13 agosto 2020 (Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso):

“ORDINA - per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il 7 settembre 2020, ovvero a data antecedente qualora la curva dei contagi dovesse ritornare ad un livello compatibile con un rischio basso di trasmissibilità del contagio:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento (con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;

2. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l'esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l'emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche”.

VERIFICATE le note sull'argomento, da prefettura di Cosenza (prot. 4001 e 4009) del 18/8/2020;

RITENUTO di dover fare propri detti provvedimenti sul territorio comunale;

VISTE le leggi provinciali e Regionali;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Sindaco in materia di sanità, igiene pubblica ed ordine pubblico agisce come autorità amministrativa locale;

ORDINA

per quanto in contenuto, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio comunale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a tutto il 07 settembre 2020, salvo deroghe derivanti da indicazioni e provvedimenti dalle Autorità Superiori competenti:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, destinati all'intrattenimento (con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;

2. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie per l'esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l'emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.

3. Resta vietata ogni forma di assembramento secondo dispositivi del Governo e della Regione Calabria.

4. E' fatto obbligo dell'uso della mascherina in luogo pubblico ed esercizi.

5. Restano in vigore tutti i provvedimenti emanati alla data odierna da parte del Governo e della Regione Calabria in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

DISPONE

- 1) pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
- 2) La trasmissione della Presente Ordinanza a:

-Prefettura UTG Cosenza. Protocollo.prefcs@pec.interno.it
-ASP Calabria - Provincia di Cosenza. igienepubblica@pec.aspcs.gov.it
- Al Presidente della Regione Calabria. Dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it
- Al Presidente della Provincia di Cosenza. presidente@pec.provincia.cs.it
-Alla Stazione dei Carabinieri di Belmonte Calabro; tcs20878@pec.carabinieri.it
-Alla Polizia Municipale di Belmonte Calabro.

DISPONE altresì,

La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino a nuove disposizioni Governative e Regionali, fatte salve eventuali proroghe e/o deroghe per disposizione di legge;

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Belmonte Calabro, 19/agosto/2020

IL SINDACO
Dott. Francesco BRUNO

